NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 18

Trattamento economico nel passaggio di categoria

Il dipendente postelegrafonico che, mediante concorso interno o pubblico, transita a categoria superiore, consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio d'importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui alla lettera c) del successivo articolo 39, in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta di importo superiore anche a quello inerente all'ottava classe di stipendio, della nuova categoria, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento gia' in godimento.

Versione in vigore dal 22 aprile 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico
Estremi	Legge 3 aprile 1979, n. 101
Capo	II — Trattamento economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-del-personale-delle-aziende-dipendenti-dal/art-18-trattamento-economico-nel-passaggio-di-categoria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it